



*Allegato n. 3 alla deliberazione consiliare n. 03 del 19.03.2019*

*Allegato al bilancio 2019/2021*

**Schema della  
NOTA INTEGRATIVA AL  
BILANCIO DI PREVISIONE  
2019/2021**

**INDICE**

INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO *pag. 3*

PRINCIPI DI BILANCIO *pag. 5*

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE *pag. 8*

**SEZIONE 1****IL BILANCIO FINANZIARIO 2019-2021**

1 BILANCIO FINANZIARIO 2019-2021 *pag. 11*

1.1 QUADRO RIASSUNTIVO RIEPILOGATIVO DELLE COMPONENTI DEL BILANCIO FINANZIARIO *pag. 16*

2 DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO *pag. 17*

2.1 PAREGGIO COMPLESSIVO DI BILANCIO *pag. 17*

2.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE *pag. 17*

2.3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE *pag. 18*

2.4 EQUILIBRIO DI CASSA *pag. 18*

3 NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (entrate finali – spese finali) *pag. 19*

4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FPV (parte corrente e parte capitale) *pag. 22*

5 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ – FCDE *pag. 23*

**SEZIONE 2****ANALISI DELLE RISORSE**

6 FONTI DI FINANZIAMENTO *pag. 26*

6.1 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI *pag. 27*

6.1.1 TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa *pag. 27*

6.1.2 TITOLO 2 – Trasferimenti correnti *pag. 31*

6.1.3 TITOLO 3 – Entrate extra-tributarie *pag. 33*

6.2 ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE *pag. 35*

6.2.1 TITOLO 4 – Entrate in conto capitale *pag. 35*

6.2.2 TITOLO 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie *pag. 35*

6.2.3 TITOLO 6 – Accensione prestiti *pag. 36*

7 TITOLO 7 – ANTICIPAZIONE DA TESORERIA *pag. 36*

8 TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO *pag. 36*

9 FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA *pag. 37*

**SEZIONE 3****ANALISI DELLE SPESE**

10 ANALISI DELLE SPESE *pag. 39*

10.1 ANALISI DELLE SPESE DI PARTE CORRENTE *pag. 39*

10.1.1 TITOLO 1 – SPESE CORRENTI *pag. 39*

10.2 ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE *pag. 42*

11 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE *pag. 47*

12 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO *pag. 47*

**SEZIONE 4****ANALISI BILANCIO**

13 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI *pag. 48*

14 ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI *pag. 48*

15 INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITÀ E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO *pag. 49*

16 AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN BILANCIO *pag. 49*

17 PARAMETRI ENTI DEFICITARI *pag. 49*

**SEZIONE 5**

17 ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI *pag. 52*



## **INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO**

L'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile" diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie.

Per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche l'armonizzazione contabile si sta svolgendo attraverso percorsi distinti; per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali, la riforma è disciplinata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. La normativa prevede un percorso graduale di applicazione di queste novità.

I Comuni, a livello nazionale, hanno introdotto l'armonizzazione contabile, anche per quanto riguarda gli schemi e gli allegati del bilancio di Previsione, nel 2015.

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito, con la L.P. 9 dicembre n.18, il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s. m. e, in attuazione dell'art. 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La legge provinciale n. 18 del 2015 individua peraltro gli articoli del Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locale, che si applicano agli enti locali in ambito provinciale.

Nel 2016 gli Enti Locali trentini hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancavano quelli previsti dal nuovo sistema contabile cui era attribuita funzione conoscitiva.

Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

In particolare per gli enti locali la suddetta riforma contabile, disciplinata dal decreto legislativo n.118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, ha comportato un radicale cambiamento dei nuovi schemi ed allegati al bilancio ma anche dei concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione, nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Pertanto ne deriva che il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale, tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- la previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni di competenza degli organi comunali in termini di variazioni di bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato(FPV), secondo regole precise;



- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economicopatrimoniale.



## PRINCIPI DI BILANCIO

Le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs.118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici.

Di seguito tali principi vengono illustrati nel dettaglio:

- *Principio della annualità*: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi coincidenti con l'anno solare.

Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

- *Principio dell'unità*: la singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione sia il suo rendiconto. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

- *Principio della universalità*: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

- *Principio della integrità*: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

- *Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità*: ossia veridicità intesa come rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Le previsioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, da fondate aspettative di acquisizione delle risorse. Di conseguenza l'informazione contabile è attendibile se è priva di errori e distorsioni rilevanti e se si può fare affidamento su essa. È necessario il rispetto formale e sostanziale delle norme per la redazione dei documenti contabili e la presentazione di una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.

- *Principio della significatività e rilevanza*: il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio.

- *Principio della flessibilità*: è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalità la legge



disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

- *Principio della congruità*: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

- *Principio della prudenza*: rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

- *Principio della coerenza*: assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. Pertanto in sede preventiva, gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente.

- *Principio della continuità e della costanza*: la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita.

- *Principio della comparabilità e verificabilità*: gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.

- *Principio di neutralità o imparzialità*: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

- *Principio della pubblicità*: il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

- *Principio dell'equilibrio di bilancio*: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale

- *Principio della competenza finanziaria*: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. Secondo il presente principio le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.



- *Principio della competenza economica*: è il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano “utilità economiche” cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

- *Principio della prevalenza della sostanza sulla forma*: le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio è necessario che siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Per quanto concerne i principi contabili applicati si tratta di norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

I principi contabili applicati sono i seguenti:

- il principio concernente la programmazione di bilancio;
- il principio concernente la contabilità finanziaria;
- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;
- il principio concernente il bilancio consolidato.

Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei.



## GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. La programmazione è un processo tramite il quale si giunge a formalizzare la volontà dell'Ente sostanziandola in contenuti sia di natura descrittiva, ove si individuano, si spiegano e si motivano le scelte per il futuro, sia di natura contabile, ove si verifica e si definisce la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche e, conseguentemente, si autorizza l'impiego delle risorse che si renderanno effettivamente disponibili nei tempi previsti e per i programmi scelti.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali – TUEL).

In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL e il principio 4/1 della programmazione allegato al D.lgs. 118/2011 disciplina il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP, costituendo l'unico documento di programmazione, sulla quale si basa la predisposizione del bilancio di previsione, deve contenere tutte le scelte strategiche e operative dell'ente. Per tale motivo deve necessariamente contenere gli atti di programmazione e pianificazione in tema di lavori pubblici, fabbisogno del personale e patrimonio che sono propedeutici al bilancio di previsione. Il DUP è suddiviso in due parti: la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 4 della L.R. 1/93 e individua gli indirizzi strategici dell'ente con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha carattere generale e contiene la programmazione operativa dell'ente, prende a riferimento un arco temporale sia annuale che triennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della successiva manovra di bilancio. Il principio della programmazione 4/1 fornisce indicazioni generali sulla base delle quali il DUP deve essere strutturato e chiarisce (al punto 8.4) che per gli enti fino a 5.000 abitanti può essere redatto un Documento unico di programmazione semplificato che individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, senza distinguere tra sezione strategica e sezione operativa.

La presente nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs 118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

- una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
- una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili,



- una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.



**SEZIONE 1**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2019-2021**



## 1 IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2019-2021

Il bilancio finanziario è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite all'esercizio. Come stabilito dall'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e dall'articolo 48 della L.P. n. 18/2015 ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati. Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Di seguito, con gli schemi, si provvede ad effettuare un raffronto tra i vecchi schemi di bilancio e i nuovi schemi di previsione ricompresi nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato, i quali presentano una diversa struttura per la parte relativa alla Spesa e all'Entrata rispetto al passato.

In particolare, nello schema sottoriportato, si evidenzia la struttura della SPESA del bilancio di previsione finanziario secondo le disposizioni D. Lgs. 118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato confrontato con i vecchi schemi di bilancio.

### SPESA



Il prospetto mette in risalto i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale, ossia dello schema di bilancio che approva il Consiglio comunale e del bilancio gestionale parte spesa ovvero la classificazione a livello di piano esecutivo di gestione con il piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ed individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni.

Le SPESE sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche, agevolare la "lettura" secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l'aggregazione.

A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti.

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti dell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello che è lo strumento per consentire una valutazione omogenea delle attività della pubblica amministrazione.




Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della Gestione, i programmi sono ripartiti in TITOLI, MACROAGGREGATI, CAPITOLI ed eventualmente ARTICOLI.

L'unità di voto per la SPESA è il PROGRAMMA, nei vecchi schemi l'unità elementare era l'INTERVENTO.

Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che, nonostante l'unità elementare gestionale sia rimasta il capitolo, le spese sono suddivise inizialmente per missioni e programmi, ovvero in modo da evidenziare gli obiettivi strategici e le attività da svolgere per realizzarli, mettendo in secondo piano i titoli a differenza della precedente struttura che prevedeva una iniziale suddivisione della spesa per titoli.

Nello schema di seguito riportato si evidenziano i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale e gestionale parte ENTRATA con il piano dei conti integrato dei nuovi schemi del bilancio armonizzato raffrontato ai vecchi schemi di bilancio.

**ENTRATA**



Pertanto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 le ENTRATE sono state aggregate in TITOLI, TIPOLOGIE e CATEGORIE, come di seguito specificato:

- titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della gestione, le Tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che le entrate vengono rappresentate nel documento di programmazione in modo più sintetico, infatti l'unità elementare a livello di bilancio passa dalla risorsa alla tipologia.

**Prospetto riepilogativo delle ENTRATE e delle SPESE, classificate in base ai TITOLI  
del Bilancio di previsione finanziario  
Comparazione tra nuovo e vecchio schema di bilancio**



ENTRATE		SPESA	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO	VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
AVANZO	AVANZO	DISAVANZO	DISAVANZO
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
Tit. 1 Entrate tributarie	Tit. 1 entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tit. 1 Spese correnti	Tit. 1 Spese correnti
Tit. 2 Entrate derivanti da contributi, trasferimenti, stato provincia	Tit. 2 trasferimenti correnti	Tit. 2 Spese in conto capitale	Tit. 2 Spese in conto capitale Tit. 3 Spese per incremento attività finanziarie capitale
Tit. 3 Entrate extratributarie	Tit. 3 Entrate extratributarie	Tit. 3 Spese per rimborso di prestiti	Tit. 4 Rimborso di prestiti Tit. 5 Chiusura anticipazione tesoreria capitale
Tit. 4 entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	Tit. 4 entrate in conto capitale Tit. 5 entrate da riduzione attività finanziarie	Tit. 4 Spese per servizi per conto terzi	Tit. 6 Spese per servizi c/ terzi e partite di giro
Tit. 5 entrate derivanti dall'accensione di prestiti	Tit. 6 accensione di prestiti Tit. 7 anticipazione di tesoreria		
Tit. 6 entrate servizi per conto terzi	Tit. 8 entrate per conto terzi e partite di giro		

Nei vecchi schemi di bilancio avevamo VI TITOLI di bilancio per la parte relativa all'entrata, mentre nei nuovi schemi i titoli sono VIII. I nuovi titoli sono: TITOLO V – entrate da riduzione attività finanziaria e TITOLO VII- Anticipazione di tesoreria. Per quanto riguarda la parte relativa alla spesa i titoli passano da IV a VI e quindi vengono aggiunti i TITOLO III – Spese per incremento attività finanziarie e TITOLO V – Chiusura anticipazione tesoreria.



CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE CORRENTI – TABELLA DI RACCORDO TRA  
NUOVO E VECCHIO SCHEMA DI BILANCIO  
INTERVENTI VERSO MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per INTERVENTI	Suddivisione per MACROAGGREGATI
1.1 PERSONALE	1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.7 IMPOSTE E TASSE	1.2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1.2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
1.4 UTILIZZO BENI DI TERZI	
1.5 TRASFERIMENTI	1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI
	1.5 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI
	1.6 FONDI PEREQUATIVI
1.6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.7 INTERESSI PASSIVI
1.8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.8 ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE
1.9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	1.9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1.10 FONDO SVALUTAZIONI CREDITI	1.10 ALTRE SPESE CORRENTI
1.11 FONDO DI RISERVA	1.11 FONDO DI RISERVA

Raffrontando i vecchi schemi di bilancio con i nuovi schemi del bilancio armonizzato, possiamo evidenziare le seguenti differenze:

- il macroaggregato 3 “*Acquisto di beni e servizi*”, corrisponde in linea generale agli interventi 2, 3 e 4 della spesa corrente del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi.
- il macroaggregato 1 “*Redditi da lavoro dipendente*” corrisponde all'intervento 1 del titolo 1 della spesa corrente del precedente schema, ossia la spesa del personale.
- il macroaggregato 2 “*Imposte e tasse a carico dell'ente*” corrisponde all'intervento 7 della spesa corrente del precedente schema del bilancio, ossia la spesa per imposte e tasse.
- i macroaggregati 4 “*Trasferimenti correnti*”, 5 “*Trasferimenti di tributi*”, 6 “*Fondi perequativi*” corrispondono all'intervento 5 della spesa corrente del precedente schema di bilancio, ossia alla spesa per trasferimenti.



CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE IN CONTO CAPITALE – TABELLA DI  
RACCORDO TRA NUOVO E VECCHIO SCHEMA DI BILANCIO  
INTERVENTI VERSO MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per INTERVENTI	Suddivisione per MACROAGGREGATI
	2.1 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
2.1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 2.3 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2.4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2.5 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE 2.6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.2 INVESTIMENTI FISSI LORDI
2.7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 2.5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
2.8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 2.9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	3.1 ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
2.10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.2 CONCESSIONI CREDITI A BREVE TERMINE 3.3 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIOLUNGO TERMINE
	3.4 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Nella tabella sopra riportata i macroaggregati del titolo 2 della spesa “*Spesa in conto capitale*” e del titolo 3 “*Spesa per incremento attività finanziarie*” del bilancio armonizzato sono messi a confronto con i vecchi interventi dello schema di bilancio.

Gli interventi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 della spesa in conto capitale del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per acquisizione di beni immobili, espropri e servitù onerose, acquisti di beni mobili, macchine e attrezzature ed incarichi professionali esterni corrispondono in linea generale al macroaggregato 2 delle spese in conto capitale denominato “*Investimenti fissi lordi*”.

L'intervento 7 della spesa in conto capitale del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per i trasferimenti di capitale viene associata ai nuovi schemi al titolo 2 macroaggregato 4 delle spese in conto capitale denominato “*Trasferimenti in conto capitale*” e il macroaggregato 3 denominato “*Contributi agli investimenti*”.

COMUNE DI SORAGA  
PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2019 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	2020	2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	2020	2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	149.937,28				Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		108.366,46	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.610.939,48	1.340.739,38	1.275.090,00	1.275.090,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	529.188,82	505.316,00	505.316,00	505.316,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	443.307,66	351.097,00	308.944,00	308.944,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	836.021,69	451.330,00	460.830,00	460.830,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.232.677,55	902.470,08	92.000,00	92.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.205.932,15	827.100,00	92.000,00	92.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.014.450,32	2.134.843,00	1.367.090,00	1.367.090,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali.....	2.843.617,03	2.243.209,46	1.367.090,00	1.367.090,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	358.574,97	358.574,97	360.000,00	360.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.899,61	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	431.000,22	494.000,00	494.000,00	494.000,00	di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale .....	3.804.025,51	2.987.417,97	2.221.090,00	2.221.090,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	358.574,97	358.574,97	360.000,00	360.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.953.982,79	3.095.784,43	2.221.090,00	2.221.090,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	552.565,51	494.000,00	494.000,00	494.000,00
Fondo di cassa finale presunto	189.325,67				Totale .....	3.764.657,12	3.095.784,43	2.221.090,00	2.221.090,00
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.764.657,12	3.095.784,43	2.221.090,00	2.221.090,00



## 2 DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Gli equilibri che gli enti locali trentini dovranno considerare nella costruzione del bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

### 2.1 PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

### 2.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente Superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di Finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

<b>bilancio corrente ENTRATA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	505.316,00	505.316,00	505.316,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	351.097,00	308.944,00	308.944,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	451.330,00	460.830,00	460.830,00
Titolo 4 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
Utilizzo avanzo presunto per spese correnti			
FPV per finanziamento spese correnti	32.996,38	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti			
Entrate in c/capitale che finanziano spese di investimento			
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>1.340.739,38</b>	<b>1.275.090,00</b>	<b>1.275.090,00</b>
Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti			
<b>TOTALE ENTRATE BILANCIO CORRENTE</b>	<b>1.340.739,38</b>	<b>1.275.090,00</b>	<b>1.275.090,00</b>

<b>bilancio corrente SPESA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Titolo 1 - Spese correnti	1.340.739,38	1.275.090,00	1.275.090,00
Titolo 2 - Rimborso di prestiti			
<b>Totale spese titoli I e IV</b>	<b>1.340.739,38</b>	<b>1.275.090,00</b>	<b>1.275.090,00</b>
<b>TOTALE SPESE BILANCIO CORRENTE</b>	<b>1.340.739,38</b>	<b>1.275.090,00</b>	<b>1.275.090,00</b>



### 2.3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

<b>bilancio ENTRATA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Titolo 1 - Entrate in conto capitale	827.100,00	92.000,00	92.000,00
Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo IV rettificato</b>	<b>827.100,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Titolo 6 Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
FPV per finanziamento spese di investimento	75.370,08		0,00
<b>TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI</b>	<b>902.470,08</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>

<b>bilancio SPESA</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Titolo 2 -Spese in conto capitale	902.470,08	92.000,00	92.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI</b>	<b>902.470,08</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>

### 2.4 EQUILIBRIO DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell'esercizio 2019 pari ad 149.957,28 e un fondo di cassa finale presunto dell'esercizio 2019 pari a 189.325,67.



### 3 NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, per tutti gli Enti (di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge rafforzata 243/2012) nazionali, anche quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Tale norma risulta recepita dal comma 2 dell'art. 16 della L.P 21/2015 (legge provinciale di stabilità 2016), che modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010.

Detto articolo della legge provinciale recita: **“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci.** Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali.”

Di conseguenza per il calcolo del differenziale tra entrate e spese da considerare per i saldi di finanza pubblica, si ricomprendono tra le entrate finali quelle ascrivibili ai che corrispondenti titoli I, II, III, IV e V degli schemi previsti dal D.lgs 118/2011 e quali uscite finali quelle ascrivibili ai titoli I, II, III degli schemi di bilancio previsti dal D.lgs 118/2011.

Ulteriori aspetti da considerare per la determinazione del pareggio di bilancio sono i seguenti:

- 1) nel calcolo del differenziale valido per il computo dei saldi di finanza pubblica non sono considerati tra le spese finali gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità (FCDDE) e i fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire quale accantonamento del risultato di amministrazione;
- 2) il surplus positivo tra entrate e spese finali può essere utilizzato ai fini dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, ovvero per l'assunzione di mutui e dovrà essere costantemente monitorato nel corso dell'esercizio.

La legge n. 164 del 31 agosto 2016 apporta importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla Legge n. 243/2012 e che vanno a disciplinare il predetto vincolo di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali, a partire dal 2017.

La nuova legge prevede che dal 2020 verrà considerato, nei calcoli del pareggio di bilancio, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata, al netto della quota finanziata dall'indebitamento e dall'avanzo di amministrazione, che il fondo pluriennale di spesa, mentre per il triennio 2017-2019 il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa verrà ricompreso nel parametro in questione, *“compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale”*. In particolare per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, precisando che al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile.

Il comma 466 dell'art. 1 della Legge di stabilità n. 232 dd. 11 dicembre 2016, testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Il comma 468 prevede che "Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non



considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

*Equilibrio entrate e spese finali*

COMUNE DI SORAGA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			149.957,28		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		32.996,38	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.307.743,00	1.275.090,00	1.275.090,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.340.739,38	1.275.090,00	1.275.090,00
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			7.500,00	7.500,00	7.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI. PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

## EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		75.370,08	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		827.100,00	92.000,00	92.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		902.470,08	92.000,00	92.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

#### 4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In base al principio della competenza finanziaria potenziata: "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile". L'introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata presuppone la gestione e la programmazione dei diversi orizzonti temporali di riferimento tra il ciclo dell'entrata ed il ciclo della spesa. Lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il permanere degli equilibri di bilancio, è il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) BILANCIO CORRENTE</i>			
	2019	2020	2021
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE CORRENTI	32.996,38	0	0
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) BILANCIO INVESTIMENTI</i>			
	2019	2020	2021
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE DI INVESTIMENTO	75.370,08	0	0

L'FPV verrà aggiornato in entrata, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui nel corso dell'anno 2019, anche parziale, sulla base delle variazioni che saranno intervenute nei crono programmi di spesa.


## 5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinati a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale. Affinché non si generino degli squilibri strutturali sui bilanci delle pubbliche amministrazioni soggetti all'applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il legislatore ha previsto che tra le spese sia iscritto il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. In contabilità finanziaria tale fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento dell'riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti.

Sono state innanzitutto individuate le categorie di entrate di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo per ciascuna di esse della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2013 al 2015, secondo le modalità previste dal principio contabile.

Alla luce dei vari risultati ottenuti, l'Ente ha optato per la modalità di calcolo METODO DI CALCOLO A)1 - MEDIA SEMPLICE SUI TOTALI.

Lo stanziamento in spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nella proposta di bilancio 2019-2021 è stato formulato applicando le percentuali di accantonamento minimo (pari a 85% per il 2019 pari a 95% per il 2020 e il 100% per il 2021), previste quale facoltà in base alla normativa vigente. Di seguito si riporta la scheda di calcolo.



ESERCIZIO FINANZIARIO 2019						
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)	
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>					
1010100	Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7					
	Tipologia 101 Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa					
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>					
	<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	404.130,00	7.294,98	7.500,00	1,86 %	
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti	3.000,00	0,00	0,00	0,0000 %	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	700,00				
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	43.500,00	0,00	0,00	0,00 %	
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	451.330,00	7.294,98	7.500,00	1,66 %	
	<b>TOTALE GENERALE (***)</b>	451.330,00	7.294,98	7.500,00	0,35 %	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	451.330,00 0,00	7.294,98 0,00	7.500,00 0,00	0,57 % 0,0000 %	

**ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

Non sono presenti altri accantonamenti.



## **SEZIONE 2**

# **ANALISI DELLE RISORSE**

---



## 6 FONTI DI FINANZIAMENTO

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi.

Le entrate sono ripartite come segue:

*titolo 1* - comprende le entrate aventi natura tributaria, soggette a discrezionalità impositiva, che si manifesta mediante regolamenti;

*titolo 2* - vi sono iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente per assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

*titolo 3* - sono incluse tutte le proprie entrate di natura extratributarie, provenienti per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale e dall'erogazione di servizi;

*titolo 4* - formato da entrate derivanti da alienazioni di beni, da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da privati, destinate a finanziare le spese d'investimento;

*titolo 5* - entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine, e gli eventuali prelievi dai conti di deposito di indebitamento;

*titolo 6* - entrate derivanti dall'accensione di prestiti;

*titolo 7* - entrate provenienti dall'istituto Tesoriere, sotto forma di anticipazioni ovvero finanziamento a breve termine;

*titolo 9* - comprende le entrate derivanti da operazioni di partite di giro e per conto di terzi.

Nella seguente tabella sono evidenziate le componenti delle risorse finanziarie previste per la programmazione 2019-2021.

TITOLI DELL'ENTRATA	accertamenti 2017	previsioni definitive 2018	2019	2020	2021
FPV Parte corrente	19.542,20	23.236,64	32.996,38		
FPV Parte capitale	108.535,28	151.731,42	75.370,08		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	535.469,73	551.583,96	505.316,00	505.316,00	505.316,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	291.565,79	277.230,14	351.097,00	308.944,00	308.944,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	607.264,34	503.230,72	451.330,00	460.830,00	460.830,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	524.636,98	564.868,25	827.100,00	92.000,00	92.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			0,00		
Titolo 7 - Anticipazione da tesoriere	204.079,52	121.699,01	358.574,97	360.000,00	360.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	329.193,40	359.708,10	494.000,00	494.000,00	494.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.620.287,24</b>	<b>2.553.288,24</b>	<b>3.095.784,43</b>	<b>2.221.090,00</b>	<b>2.221.090,00</b>

Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un'efficiente programmazione operativa è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile della finanza locale. L'incompiuto processo del federalismo locale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell'emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli enti locali disegnano scenari continuamente mobili che non consentono l'elaborazione di linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli. Anche in sede locale, l'esercizio delle competenze legislative da parte della Provincia nell'ambito della definizione del quadro della finanza comunale, anche se cerca di introdurre spazi e strumenti nuovi di esercizio di autonomia finanziaria ai comuni, sconta, rispetto al processo di programmazione, ritardi e continue modifiche, per di più derivanti dal sistema nazionale. Se l'assetto finanziario delle autonomie speciali, come noto, non è infatti direttamente regolato dalle norme statali, ciò non di meno a garanzia dell'unitarietà del sistema italiano tali enti sono chiamati a partecipare alla solidarietà nazionale e alla perequazione delle risorse finanziarie, nel rispetto di tutti i vincoli ad essa imposti sia interni che internazionali. Il contemperamento tra le esigenze dell'autonomia finanziaria della specialità, da un lato, e la concretizzazione della consapevolezza di essere parte di un unico ordinamento, attraverso la previsione di forme di partecipazione alla perequazione delle risorse finanziarie, dall'altro, porta spesso ad un'incertezza del quadro di riferimento, che inevitabilmente si trasferisce anche al livello degli enti locali.



## 6.1 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI

Come detto le entrate sono suddivise per titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in tipologie e categorie.

### 6.1.1 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	accertamenti 2017	previsioni definitive 2018	2019	2020	2021
imposte, tasse e proventi assimilati	535.469,73	551.583,96	505.316,00	505.316,00	505.316,00
compartecipazioni di tributi					
fondi perequativi da amministrazioni centrali					
fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma					
<b>TOTALE</b>	<b>535.469,73</b>	<b>551.583,96</b>	<b>505.316,00</b>	<b>505.316,00</b>	<b>505.316,00</b>

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equoordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

Il comune di Soraga di Fassa ha adottato il proprio regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune; esso è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal regolamento stesso.

Il regolamento stabilisce che fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione, adottata di norma entro l'approvazione del Bilancio di previsione, viene periodicamente aggiornata e comunque ogni tre anni, e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta Comunale tiene in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S. salvo casi particolari stabiliti nel regolamento.

Alla luce delle disposizioni stabilite dalla Provincia con le modifiche normative illustrate e delle scelte operate dal Consiglio comunale le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S. per Soraga di Fassa sono fissate come da tabella seguente:



TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	300,33	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1	0,79		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,0		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,01		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895		
Restanti fabbricati ad uso non abitativo non menzionati precedentemente	0,895		

*La detrazione d'imposta:* la detrazione per l'abitazione principale, le fattispecie assimilate e le relative pertinenze di cui alle categorie catastali A1, A8, e A9 non è più uguale ed indifferenziata ma personalizzata per ogni singolo Comune. Con deliberazione n. 358 del 9 marzo 2015, la Giunta provinciale, in attuazione dell'articolo 14 comma 3 della L.P. n. 14/2014, ha stabilito l'importo della detrazione per abitazione principale (e fattispecie assimilate) ai fini IMIS per i comuni compreso Canazei ovvero 630,45 euro. Il Comune può aumentare (non ridurre) la detrazione fissata per legge fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Può anche articolare la manovra sull'abitazione principale con un mix tra aliquota e detrazioni, anche in questo caso in funzione delle rendite presenti nel proprio territorio, della ripartizione dei fabbricati tra le varie categorie "A" e della complessiva politica fiscale che intende porre in essere.

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola è prevista una deduzione d'imponibile di € 1.500,00=. La deduzione si applica sulla rendita catastale prima del calcolo del valore (cioè della base imponibile del fabbricato). Il Comune può aumentare la deduzione anche fino alla piena concorrenza dell'imposta dovuta per ogni singolo fabbricato (si tratta infatti di una deduzione oggettiva e non soggettiva).

In bilancio figurano specifiche risorse, una per l'IMIS per il gettito di competenza dell'esercizio ed una per gli arretrati derivanti dall'attività di liquidazione e accertamento per l'ICI e per l'IMU.



Le operazioni di accertamento sono effettuate utilizzando varie base dati a disposizioni, in primo luogo gli archivi forniti dall'Ufficio del Catasto e quelli interni estrapolati dall'anagrafe comunale.

Nel protocollo d'intesa per il 2018 sottoscritto in data 10.11.2017 le parti hanno concordato che la manovra posta in essere nel 2016, caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento all'IM.I.S.), trova conferma fino al 2019, nel rispetto dei complessivi parametri finanziari di sistema.

In particolare il protocollo per il 2018 prevede:

- la conferma della disapplicazione dell'imposta per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);
- per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D5 — banche ed assicurazioni), l'aliquota agevolata dello 0,79 per cento (anziché dello 0,86 per cento);
- per alcune specifiche categorie catastali, l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento), ed in specie per i fabbricati catastalmente iscritti in:
  - a) CI (fabbricati ad uso negozi);
  - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
  - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
  - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali).

La Provincia ha stimato il costo di questa agevolazione in circa 13,5 milioni di euro annui.

- per i fabbricati strumentali all'attività agricola l'aliquota base pari allo 0,1 per cento con la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché € 550,00=).

Il costo di questa agevolazione è stimato in € 90.000,00=;

- per i fabbricati destinati ad impianti di risalita (categoria catastale D8), conferma per i Comuni della facoltà di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione, come già in vigore nel 2015 e nel 2016.

E' confermata inoltre per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento.

I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate ad eccezione dei fabbricati destinati a centrali elettriche.

La Provincia si impegna a confermare il maggior stanziamento previsto già per il 2016 del fondo di solidarietà per complessivi 13,5 milioni di euro all'anno, pari al costo stimato della sopra indicata manovra IMIS riferita alle attività produttive.

La Provincia conferma inoltre i seguenti stanziamenti:

- 9,8 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra IMIS riferita alle abitazioni principali;
- 3,5 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014;
- 3,5 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
- 0,35 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione delle ONLUS e delle cooperative sociali.

Nel caso gli importi destinati alla compensazione dei minori gettiti comunali relativi all'esenzione degli immobili posseduti dagli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, nonché alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, risultassero insufficienti, si provvederà nel corso del 2018 al recupero delle ulteriori risorse necessarie

La Provincia si impegna a stanziare:

- 90.000,00 Euro all'anno da attribuire ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

Nel caso la Provincia assuma decisioni in materia di politica fiscale che determinino una contrazione delle entrate comunali IM.I.S., queste ultime saranno compensate con adeguati trasferimenti a carico del bilancio provinciale



### **TARIFFA RIFIUTI (TARI)**

L'art. 1 comma 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale composta dal prelievo IMUP-TASI-TARI) ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Conseguentemente, a partire dall'anno 2014, il prelievo di natura tributaria destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (c.d. maggiorazione TARES) che nell'anno 2013 era associato alla tariffa rifiuti, viene scisso da quest'ultima e diviene prelievo autonomo (TASI).

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la citata Legge di stabilità 2014 conferma la facoltà, già prevista dalla precedente normativa, di istituire una tariffa di natura corrispettiva qualora i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

La gestione e riscossione della tariffa rifiuti per la Val di Fassa continua ad essere in capo al servizio entrate della Gestione associata del Comun General de Fascia. In questo ambito vi è un rapporto costante fra uffici comunali e l'ufficio della gestione associata, per disporre degli elementi informativi necessari a operare al meglio le scelte di organizzazione del servizio stesso e di determinazione delle tariffe delle utenze (domestiche e non domestiche), sempre nel rispetto dell'obbligo normativo di copertura dei costi dei gestione del servizio, Per quanto riguarda la maggiorazione TARES prevista una tantum per l'anno 2013 (euro 0,30 da applicarsi alle superficie assoggettabili alla tariffa rifiuti), l'attività di riscossione della medesima, affidata sempre alla gestione associata servizio entrate del Comun General de Fascia, è in fase di esaurimento. Rimangono a carico della gestione associata tutte le attività di recupero delle somme dovute e non pagate, ivi comprese quelle derivanti dall'attività di accertamento posta in essere dall'ente gestore, come disposto dall'art. 1 comma 705 della L. 147/2013.

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

Presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili. Qualora il messaggio venga diffuso sugli appositi impianti pubblicitari, viene corrisposto un diritto per le pubbliche affissioni.

L'attività di accertamento e di riscossione dei due tributi nonché la gestione delle pubbliche affissioni è svolta in economia direttamente dall'ufficio tributi comunale gestito in forma associata.

Per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, le previsioni di entrata relative all'imposta comunale sulla pubblicità sono stimate in € 6.000 per ciascuna annualità mentre, per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni, il gettito per il prossimo triennio è quantificato in € 300,00 per ciascuna annualità. Tale tributo ha un andamento piuttosto imprevedibile che risente in maniera significativa del mercato di riferimento, per cui si ritiene opportuno stabilire in maniera prudenziale le previsioni di gettito per il triennio. Il perdurare della crisi economica, che ha investito pesantemente tutti i settori dell'economia nazionale e locale, ha inciso e continua ad incidere fortemente sul servizio pubblicità ed affissioni, considerato che l'attività pubblicitaria in tempi di ristrettezze viene sostanzialmente ridimensionata e ridotta.

Il tariffario applicato per entrambi i tributi è quello previsto dalla legge dello Stato (D.L. 93/2008, art. 1 comma 7, convertito con Legge n. 126 del 24 luglio 2008).



## 6.1.2 TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti.

TITOLI DELL'ENTRATA	accertamenti 2017	previsioni definitive 2018	2019	2020	2021
trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	291.565,79	277.230,14	351.097,00	308.944,00	308.944,00
trasferimenti correnti da famiglie					
trasferimenti correnti da imprese					
trasferimenti correnti da istituzioni sociali private					
dall'unione europea e dal resto del mondo					
<b>TOTALE</b>	<b>291.565,79</b>	<b>277.230,14</b>	<b>351.097,00</b>	<b>308.944,00</b>	<b>308.944,00</b>

### TIPOLOGIA 101 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Tipologia 1.01 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche.

Non sono previsti per il prossimo triennio Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali.

Si analizzano di seguito i principali trasferimenti assegnati dalla Provincia.

La quantificazione delle risorse assegnate nel prossimo triennio a valere sul **Fondo di solidarietà (Fondo perequativo netto)** è avvenuta sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017.

Per quanto riguarda la quantificazione del fondo perequativo/di solidarietà 2019 e dei collegati trasferimenti di parte corrente (ed in particolare quelli conseguenti al minor gettito IM.I.S. nelle varie fattispecie), in base al quadro attuale si suggerisce di confermare i dati definitivi relativi all'anno 2018, sempre fatta salva la successiva nuova definizione derivante dal Protocollo di Finanza Locale 2019 (note del Servizio Autonomie Locali di data 20.12.2018 e di data 09.01.2019).

Con riferimento al Fondo perequativo anno 2018 vengono confermati pertanto i dati del 2018:

- la compartecipazione, concordata in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, valevole per l'anno 2018 e per l'anno 2019, dei Comuni agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica quantificata in 3,5milioni di euro. Tale importo sarà ripartito tra i Comuni con le medesime modalità adottate nel 2016, nel 2017 e nel 2018 che tenevano conto della necessità di allineare il livello di spesa standard ai livelli di massima efficienza, in armonia con quanto stabilito nella legge di riforma istituzionale.

il riconoscimento del 50% della quota interessi della rata di ammortamento dei mutui (stimata in complessivi 3,2 milioni di euro ca.) inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015.

Si prevede inoltre l'assegnazione delle seguenti quote:

- il consolidamento di quote specifiche previste nei precedenti Protocolli a favore di singoli Comuni;
- il riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica (circa 10.844,31 Euro);
- il consolidamento delle risorse per gli oneri relativi al rinnovo del contratto del personale comunale.

La presente nota sarà oggetto di modifica se la Provincia di Trento e la rappresentanza dei Comuni concorderanno un nuovo Protocollo d'Intesa che disponga nuove o minori entrate a favore dei Comuni per l'anno 2019.

### Fondo specifici servizi comunali (vigilanza boschiva)

E' ricompreso in tale fondo il trasferimento provinciale a parziale copertura delle spese sostenute per i servizi relativi alla gestione associata del servizio di custodia forestale di cui il Comune di Soraga di Fassa fa parte.

Le risorse destinate al servizio di custodia forestale sono state incrementate sulla base di quanto assegnato ai Comuni per tale finalità nel 2018, secondo le comunicazioni sinora pervenute dalla Provincia di Trento, importo che teneva necessariamente



conto dell'aumento del costo del personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018. Peraltro, nel corso del 2019 dovranno essere definiti i nuovi criteri di quantificazione del finanziamento del servizio di custodia forestale ai sensi dell'articolo 106, comma 8, della L.P. n. 11/2007 e ss.mm. con i quali verrà stabilita, tra l'altro, la data di decorrenza degli stessi, tenuto conto che con deliberazione n. 1148/2017 sono state individuate le nuove zone di vigilanza e il relativo contingente di custodi, la cui entrata in vigore è stata posticipata a decorrere dal 1° gennaio 2019, data entro la quale devono essere adeguate le relative convenzioni (delibera della Giunta Provinciale n. 1082/2018). Si specifica che la Convenzione attualmente in essere per il servizio di custodia forestale risulta già adeguata a quanto previsto nelle citate deliberazioni della Giunta provinciale.

**Fondo specifici servizi comunali (servizi socio-educativi della prima infanzia).**

Il Protocollo d'intesa 2018 ha previsto che i Comuni si impegnino a non incrementare le tariffe a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia rispetto a quelle fissate per il 2017. In caso di mancato rispetto di questo impegno, la Provincia non assegnerà l'importo a saldo, pari a circa il 10% del trasferimento complessivamente spettante.

Non essendoci diverse comunicazioni o protocolli stipulati per l'anno 2019 alla data di adozione del presente documento si confermano gli impegni già assunti nell'anno 2018, salvo riserva di modifica qualora dovessero esserci modifiche alla disciplina vigente.

**Trasferimenti da altri enti pubblici.**

Figura la previsione dei **Trasferimenti e Contributi** prevalentemente proveniente dal BIM dell'Adige per Fondo Perduto Piano di Vallata.



### 6.1.3 TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi e infine rimborsi ad altre entrate di natura corrente.

Per il prossimo triennio le entrate extratributarie sono così suddivise:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	accertamenti 2017	previsioni definitive 2018	2019	2020	2021
vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	511.699,81	425.512,06	404.130,00	411.630,00	411.630,00
proventi da attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	9.894,34	6.662,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
interessi attivi	1.232,10	644,43	700,00	700,00	700,00
altre entrate da redditi da capitale					
rimborsi e altre entrate correnti	84.438,09	70.411,86	43.500,00	45.500,00	45.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>607.264,34</b>	<b>503.230,72</b>	<b>451.330,00</b>	<b>460.830,00</b>	<b>460.830,00</b>

#### Risorse dalla gestione del servizio acquedotto e fognatura

Gli introiti preventivati del servizio acquedotto e per il servizio fognatura non subiscono alcuna variazione rispetto alle previsioni definitive 2018.

Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che per il servizio acquedotto ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e del "nolo contatore" suddividendo la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio e per il servizio fognatura ha confermato la diversa modalità di determinazione della tariffa per gli insediamenti civili e per quelli produttivi e ha suddiviso la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua scaricata in fognatura) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

#### Risorse dalla gestione del servizio di depurazione:

Il Comune provvede alla riscossione dei proventi della depurazione che vengono poi riversati alla Provincia applicando le tariffe stabilite da quest'ultima. Sul bilancio comunale si tratta pertanto di una posta meramente figurativa nel senso che all'entrata prevista tra i proventi, corrisponde un analogo importo fra le spese correnti. La previsione di entrata coincide con la previsione di spesa. Con delibera 89 del 26.01.2018 la PAT ha stabilito in Euro 0,81 per metro cubo, più IVA nella misura di legge, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, relativamente all'anno 2018. Alla data di redazione del presente provvedimento non sono ancora state approvate le tariffe per il 2019. Nella redazione del presente documento si tiene conto pertanto di quanto disposto con delibera della Giunta Provinciale n. 89 del 26.01.2018.

#### Proventi da mense

Sul territorio comunale vi è la presenza della scuola dell'infanzia provinciale, per la quale al Comune compete, fra l'altro, la gestione del servizio mensa ai circa 20 bambini frequentanti. Il costo del pasto, in questo caso, è fissato dalla Provincia e al Comune spettano i relativi proventi destinati alla copertura dei costi per la fornitura dei generi alimentari della refezione e della loro preparazione (luce, acqua gas). Le entrate previste, per il triennio a riferimento, sono di 7.300,00 euro annui.

#### Locazioni di beni immobili

In tale voci sono ricompresi gli affitti delle seguenti unità immobiliari di proprietà del comune:

- n. 1 appartamento presso la canonica (entrata prevista solo per il 2019 )
- n. 1 ambulatorio medico per Soc. Amplifon



- n. 1 locale per ufficio skipass
- n. 2 malghe comunali

#### **Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali**

In questa voce sono ricompresi, tra l'altro, 8.000,00 euro relativi a Canoni rivieraschi, 2.500,00 di permessi per raccolta funghi e i proventi da vendita di legname.

#### **Canoni di occupazione spazi e aree pubbliche**

Si riferisce ai proventi del canone di concessione D.L.vo 285/82 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le previsioni di entrata si aggirano sui 4.000,00 euro.

#### **TIPOLOGIA 200 – PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI.**

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	2019	2020	2021
Sanzioni amministrative per altre violazioni	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

#### **TIPOLOGIA 300 – INTERESSI ATTIVI.**

INTERESSI ATTIVI	2019	2020	2021
Interessi attivi su depositi bancari	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00

#### **TIPOLOGIA 500 – RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI.**

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI	2019	2020	2021
Rimborsi e altre entrate correnti	€43.500,00	€45.500,00	€ 45.500,00
	€ 43.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00

Rispetto al 2017 le entrate extratributarie non registrano alcuna variazione di rilevanza.



## 6.2 ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE

### 6.2.1 TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza. Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale (condono edilizio), da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2019	2020	2021
Tributi in conto capitale			
Contributi agli investimenti	747.100,00	82.000,00	67.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale			
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
Altre entrate da redditi da capitale	80.000,00	10.000,00	25.000,00
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>827.100,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>

### TIPOLOGIA 200 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI.

Contributi agli investimenti	2019	2020	2021
CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM A FONDO PERDUTO	€ 8.500,00	€ 15.000,00	€ 0,00
CONTRIBUTO PAT EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (2017-2018-2019)	€ 303.816,00	€ 54.000,00	€ 29.000,00
BUDGET 2016-2020	€ 98.956,00		
CONTRIBUTO DA BIM PIAVE 2019	€ 44.000,00	€ 13.000,00	€ 38.000,00
RIMBORSO DA C11/COMUN GENERAL DE FASCIA PER ENTRATA ART. 71 BIS DPGP 1-41/LEG/87 (AMMORT. DISCARICHE).	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00
FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	€ 233.828,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 747.100,00	€ 82.000,00	€ 67.000,00

### TIPOLOGIA 500 – ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

In questa tipologia sono iscritte le previsioni d'entrata relative alle concessioni edilizie, che per il 2019-2021 si prevedono al momento pari a 80.000 nel 2019, € 10.000 nel 2020 e 25.000 nel 2021. Sono altresì ricompresi nel 2019 euro 0, di entrate per sanzioni urbanistiche già riconosciute.

### 6.2.2 TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente.

Nel prossimo triennio non si prevedono alienazioni di attività finanziarie.



### 6.2.3 TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Nel triennio preso in esame al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari, non è per ora previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare spese di investimento.

### 7 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA

#### Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'articolo 84 e allegato A al punto n. 14 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ha abrogato l'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, che al secondo comma stabiliva che "l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata".

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 14-94/leg "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali" stabilisce che l'anticipazione di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata.

Stante il trend degli accertamenti degli esercizi precedenti è stato previsto a bilancio prudenzialmente l'importo di euro 358.574,97 per l'anno 2019.

Tale posta è prevista per sopperire alle momentanee deficienze di cassa, deficienze peraltro maggiormente acuite in relazione ai problemi di liquidità della PAT, maggiore erogatrice di risorse. È iscritta sia in entrata che in uscita e quindi l'effetto sul bilancio complessivo è neutro, fino al momento della sua effettiva utilizzazione.

Nell'ultimo esercizio di rendicontato ovvero 2017 tale anticipazione è stata necessario utilizzarla.

### 8 TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

#### TIOPLOGIA 100 – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Servizi per conto terzi	2019
contributi cassa pensioni	35.000,00
contributi previdenziali i.n.a.d.e.l.	6.500,00
contributi fondo previdenza e credito	1.550,00
ritenute erariali lavoro dipendente	80.000,00
ritenute al personale per conto terzi: per cessioni stipendio, contributi sindacali, ritenute i.n.p.s.	3.300,00
ritenute erariali lavoro autonomo	50.000,00



ritenute i.v.a. (attività istituzionale)	150.000,00
ritenute i.v.a. (attività commerciale)	100.000,00
anticipazioni di fondi per il servizio di economato e per servizi in economia	4.000,00
	430.350,00

### TIOPILOGIA 200 – ENTRATE PER CONTO TERZI

operazioni per conto di terzi	2019
depositi cauzionali	5.500,00
recupero anticipazioni per conto terzi	50.000,00
servizi per conto dello stato	5.000,00
depositi per spese contrattuali e d'asta	3.150,00
	63.650,00

### 9 FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde Dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

Per il 2016 si è scelto di gestire il fondo pluriennale vincolato solamente a rendiconto. Il bilancio di previsione 2019 attualmente riporta l'importo di Fondo Pluriennale Vincolato di entrata avendo variato l'esigibilità di alcune spese a fine anno 2018 ovvero avendo registrato Fondo pluriennale vincolato di spesa sul 2018.

Il FPV di entrata del 2019 verrà incrementato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e della reimputazione degli impegni sugli esercizi successivi in base all'esigibilità di altre spese.



## **SEZIONE 3**

# **ANALISI DELLE SPESE**

---



## 10 ANALISI DELLE SPESE

In questa sezione sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs. 118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per le spese una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione). In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio secondo le previsioni per l'annualità 2018 come assestata.

I titoli della spesa sono i seguenti:

*titolo 1* – Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.

*titolo 2* – Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.

*titolo 3* – Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.

*titolo 4* – Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;

*titolo 5* – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

*titolo 7* – Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello *split payment* e del *reverse charge*. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel.

SPESE		previsioni definitive 2018	2019	2020	2021
TITOLO 1	Titolo 1 Spese correnti	1.210.779,04	1.340.739,38	1.275.090,00	1.275.090,0
TITOLO 2	Titolo 2 Spese in conto capitale	839.604,59	902.470,08	92.000,00	92.000,00
TITOLO 3	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
TITOLO 4	Titolo 4 Rimborso prestiti	9.899,61			
TITOLO 5	Titolo 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	121.699,01	358.574,97	360.000,00	360.000,00
TITOLO 7	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	359.708,10	494.000,00	494.000,00	494.000,00
Totale titoli	Totale titoli	2.541.690,35	3.095.784,43	2.221.090,00	2.221.090,0

### 10.1 ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

#### 10.1.1 TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Le spese correnti (titolo 1) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo per partecipazione in società in perdita.

La spesa è articolata per macroaggregati e l'ammontare è pari a come segue:

Spese correnti	2019	2020	2021
redditi da lavoro dipendente	444.297,74	423.700,00	423.700,00
imposte e tasse a carico dell'ente	35.810,00	34.810,00	34.810,00
acquisto di beni e servizi	631.946,64	598.980,00	598.980,00
trasferimenti correnti	108.900,00	100.815,00	100.815,00
interessi passivi			



rimborsi e poste correttive delle entrate	39.000,00	36.000,00	36.000,00
altre spese correnti	80.785,00	80.785,00	80.785,00
	1.340.739,38	1.275.090,00	1.275.090,00

Nella tabella seguente, le spese previste per il 2019, suddivise per macroaggregati, sono confrontate con le previsioni assestate del 2018

Spese correnti	2018 previsioni impegni	2019
1 redditi da lavoro dipendente	439.051,67	444.297,74
2 imposte e tasse a carico dell'ente	32.373,37	35.810,00
3 acquisto di beni e servizi	556.944,30	631.946,64
4 trasferimenti correnti	88.578,77	108.900,00
7 interessi passivi		
9 rimborsi e poste correttive delle entrate	47.404,42	39.000,00
10 altre spese correnti	46.426,51	80.785,00
	1.210.779,04	1.340.739,38

Di seguito è illustrata la destinazione finale di queste spese destinate al funzionamento dell'ente ed all'erogazione dei servizi, confrontate con quelle assestate dell'esercizio 2018.

**Macroaggregato 1 – Redditi di lavoro dipendente.** Comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

La spesa per il personale dipendente non registra scostamenti evidenti rispetto agli anni precedenti, tenuto conto anche degli aumenti contrattuali approvati nel corso del 2018.

**Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente.**

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;
- imposta di registro su contratti.

**Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi.** È la voce più rilevante delle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente.

Tra questi ultimi si trovano le spese relative per: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Le previsioni sono state calcolate sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza locale.

**Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti.** Comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore di Amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private.

**Macroaggregato 7 – Interessi passivi.**

**Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate.**



In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

**Macroaggregato 10 – Altre spese correnti.**

Comprende il fondo di riserva per euro 20.000,00.



## 10.2 ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di spesa relative alle spese di parte capitale ammontano complessivamente ad € 902.470,08 nel 2019, € 92.000,00 nel 2020 ed € 92.000,00 nel 2021.

Si precisa che in tale dato è al momento contenuta solo una previsione del Fondo Pluriennale Vincolato che verrà valorizzato puntualmente dopo il riaccertamento ordinario dei residui.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

SPESE IN CONTO CAPITALE		2.019	2.020	2.021
2	investimenti fissi lordi	824.632,29	50.000,00	50.000,00
3	contributi agli investimenti	77.837,79	42.000,00	42.000,00
5	altre spese in conto capitale			
Totale		902.470,08	92.000,00	92.000,00

Si procede all'analisi dei singoli macroaggregati del 2019 :

DESCRIZIONE	PREVISIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Manutenzione straordinaria edifici comunali	€ 20.000,00	In previsione per il 2019
Completamento rete informatica	€ 3.000,00	In previsione per il 2019
Arredo urbano	€ 68.500,00	In previsione per il 2019
Contributo straordinario al Coro Parrocchiale	€ 3.000,00	In previsione per il 2019
Realizzazione Asilo Nido	€ 115.000,00	In previsione per il 2019
Iniziative culturali e sociali	€ 2.000,00	In previsione per il 2019
Contributo straordinario Marcialonga	€ 13.000,00	In previsione per il 2019
Manutenzione straordinaria centro sportivo	€ 163.000,00	In previsione per il 2019
Opere di sistemazione del parco giochi comunale	€ 10.000,00	In previsione per il 2019
Servizio SKIBUS	€ 25.000,00	In previsione per il 2019
Contributo straordinario comitato manifestazioni	€ 20.000,00	In previsione per il 2019
Sistemazione strade, piazze e ponti paese	€ 161.000,00	In previsione per il 2019
Acq.e manutenzione straord.automezzi per la viabilità	€ 12.000,00	In previsione per il 2019
Opere illuminazione pubblica	€ 15.000,00	In previsione per il 2019



Spese per variante/aggiornamento PRG	€ 30.000,00	In previsione per il 2019
Restituz.contributi concessione	€ 2.000,00	In previsione per il 2019
acquisto attrezzature e automezzi per Vigili del Fuoco	€ 5.000,00	In previsione per il 2019
Manutenzione straor.acquedotto com.le	€ 10.000,00	In previsione per il 2019
Manutenzione straord.fognatura	€ 10.000,00	In previsione per il 2019
Completamento isole ecologiche	€ 58.000,00	In previsione per il 2019
Intervento 19	€ 8.000,00	In previsione per il 2019
Arredi malga Boer	€ 73.600,00	In previsione per il 2019

la tabella seguente, sono rappresentate le spese sopra illustrate, suddivise per missioni e programmi

COMUNE DI SORAGA  
PROVINCIA DI TRENTO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2019

		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
01	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI											
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	29.724,62	0,00	0,00	0,00	29.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	75.135,60	3.000,00	0,00	0,00	78.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	104.860,22	3.000,00	0,00	0,00	107.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	1.837,79	0,00	0,00	1.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	1.837,79	0,00	0,00	1.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	173.000,00	13.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	173.000,00	13.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SORAGA  
PROVINCIA DI TRENTO

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2019

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>											
<b>07 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	93.000,00	8.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	233.172,07	0,00	0,00	0,00	233.172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	233.172,07	0,00	0,00	0,00	233.172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SORAGA  
PROVINCIA DI TRENTO

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2019

		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	MISSIONI E PROGRAMMI   MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	0,00	824.632,29	77.837,79	0,00	0,00	902.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### **11 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**

Questo titolo comprende la spesa per la restituzione delle anticipazioni effettuate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di cassa dell'Ente.

Va letto insieme al Titolo 7 dell'entrata, anticipazione di tesoreria, cui si rinvia.

### **12 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

Il titolo 7 comprende le spese derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. Va letto insieme al Titolo 9 dell'entrata (entrate per conto terzi e partite di giro), cui si rinvia.



## SEZIONE 4

# ANALISI DEL BILANCIO

### 13 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

La presente nota integrativa analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

**Tra le spese si evidenziano le seguenti come non ricorrenti:**

Spesa una tantum: anticipazione Tfr ad un dipendente.

**Tra le entrate si evidenziano le seguenti come non ricorrenti:**

entrate una tantum: alla data attuale non sono previste

---

### 14. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Soraga di Fassa non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

## **15 INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO**

I Comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti, nell'assoluto rispetto di alcuni vincoli normativamente statuiti. Il primo di essi consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati. In secondo luogo l'art. 25, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che il Comune possa effettuare nuove operazioni di indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8 per cento delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso al nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità. Altro importante vincolo è quello rappresentato dal pareggio di bilancio di cui alla legge rafforzata n. 243/2012 e per il quale si fa rinvio al paragrafo 3 "Nuove regole di finanza pubblica" della presente Nota Integrativa. Il principio del pareggio di bilancio è stato disciplinato dalla legge di stabilità nazionale 2016 e recepito dalla legge di stabilità 2016 e 2017 provinciale. La legge n. 164 del 31 agosto 2016 apporta modifiche in materia di pareggio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali.

Il Comune di Soraga di Fassa non è indebitato.

## **16 AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN BILANCIO**

Al Bilancio di previsione 2019 non risulta applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione.

## **17 PARAMETRI ENTI DEFICITARI**

Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i Comuni che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio. Tali condizioni sono rilevabili in un'apposita tabella, allegata al certificato sul rendiconto della gestione, contenente dei parametri obiettivi. Ai sensi dell'art. 242 del TUEL, qualora almeno la metà dei tali parametri presenta valori deficitari, l'ente è dichiarato strutturalmente deficitario. In sostanza i parametri permettono di individuare gli enti locali che presentano una situazione di difficoltà finanziaria non momentanea.

Per il Comune di Soraga di Fassa la situazione a rendiconto 2017 è la seguente:



	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	si	no
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento):		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;		X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del Tuel;		X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 25 della L.P. 3/2006;		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		X



9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.		X



## SEZIONE 5

# ORGANISMI PARTECIPATI

### 18 ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Il Comune di Soraga di Fassa ha approvato detto piano con delibera della Giunta comunale n. 278 del 04.08.2015. All'interno del piano di razionalizzazione delle società partecipate si è confermata la volontà di mantenere tutte le partecipazioni nelle società indicate nel piano in quanto si è ritenuto che l'attività svolta da esse sia necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Di seguito gli organismi partecipati del Comune di Soraga di Fassa alla data 31.12.2017:

ORGANISMO	NATURA GIURIDICA	PARTECIPAZIONE
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	Società cooperativa	0,42%
INFORMATICA TARENTINA S.P.A.	Società di capitali	0,0060%
TARENTINO RISCOSSIONI SPA	Società di capitali	0,0068%
TARENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	Società di capitali	0,007%
CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA	Società cooperativa	0,090%
AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA	Società cooperativa	0,82%